


XIV LEGISLATURA

RACCOLTA NORMATIVA

COMMISSIONE STRAODINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE
DEI DIRITTI UMANI

MANUALE DEI DIRITTI UMANI

Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli
aggiornati al 2004



FEBBRAIO 2006

La pubblicazione è stata realizzata a cura del Dott. Stefano Filippone-Thaulero, Consigliere parlamentare incaricato della segreteria della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e della Dott.ssa Shirley Aza Mustafa Duran.

Per il lavoro integrativo di ricerca si ringrazia la Dott.ssa Laura Zeppa

Traduzioni e revisioni sono state curate dall'Unità operativa "Attività di traduzione e interpretariato" del Senato della Repubblica

Gli aspetti editoriali del volume sono stati seguiti dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato della Repubblica

Le pubblicazioni del Senato della Repubblica possono essere richieste alla Libreria del Senato

- **per posta:** via della Maddalena 27, 00186 Roma
- **per posta elettronica:** libreria@senato.it
- **per fax:** n. 0667063398

DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DI TUTTE LE PERSONE DALLE SPARIZIONI FORZATE

Adottata il 18 dicembre 1992

L'Assemblea generale,

Considerando come, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e in altri strumenti del diritto internazionale, il riconoscimento della dignità propria di ogni essere umano e i relativi inalienabili diritti di eguaglianza, costituiscano il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel Mondo,

Con la propria attenzione rivolta all'obbligo cui gli Stati devono conformarsi ai sensi della Carta, e in particolare del suo articolo 55, di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali,

Profondamente preoccupata nel constatare come in molti Paesi si verificano scomparse forzate, spesso in modo ricorrente, nel senso che persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente, o private in qualsiasi altro modo contro la loro volontà della loro libertà da parte di agenti dello Stato, di servizi o altre entità, da gruppi organizzati o da soggetti privati che agiscono in nome dello Stato o con l'appoggio diretto o indiretto, l'autorizzazione o il consenso delle autorità, e che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite, il luogo in cui esse sono custodite o di ammetterne la privazione di libertà, con la conseguente sottrazione alla tutela della legge,

Considerando che la scomparsa forzata è lesiva dei valori più profondi di ogni società che si conformi al rispetto della legalità, dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, e che questa prassi sistematica rientra nella categoria dei crimini contro l'Umanità,

Richiamando la propria risoluzione n. 33/173 del 22 dicembre 1978, nella quale essa manifestava la propria preoccupazione riguardo alle notizie provenienti da diverse regioni del Mondo sulla scomparsa forzata o non volontaria di persone, e colpita di fronte all'angoscia e alla pena causate da questi abusi, ha richiesto ai governi di vigilare affinché le autorità e gli organismi competenti per l'ordine pubblico e la sicurezza debbano rispondere di fronte alla legge per i casi di abuso che determinano la scomparsa forzata o non volontaria delle persone,

Rammentando anche la tutela accordata alle vittime dei conflitti armati dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dai relativi Protocolli allegati del 1977,

Tenendo conto in particolare dei pertinenti articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che garantiscono a ogni essere umano il diritto alla vita, alla libertà e alla propria sicurezza personale, il diritto a non essere sottoposti a tortura e il diritto a vedersi riconosciuta la propria personalità giuridica,

Tenendo anche conto della Convenzione contro la tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ove si dispone che gli Stati debbano adottare misure efficaci per prevenire e punire gli atti di tortura,

Con la propria attenzione rivolta al Codice di condotta alla cui osservanza sono tenuti i responsabili dell'applicazione delle leggi, ai Principi essenziali sul ricorso alla forza e all'uso delle armi da fuoco da parte degli stessi responsabili, alla Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e degli abusi di potere, e al complesso delle regole inderogabili sul trattamento dei detenuti,

Affermando che per impedire queste scomparse forzate è necessario garantire la stretta osservanza dell'Insieme dei principi sulla tutela di tutte le persone sottoposte a qualsivoglia forma di detenzione o reclusione, i quali figurano in allegato alla sua risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, nonché dei Principi relativi alla prevenzione efficace delle esecuzioni extragiudiziarie, arbitrarie e sommarie, e ai mezzi per indagare efficacemente su queste esecuzioni, i quali figurano in allegato alla risoluzione 1989/65 del 24 maggio 1989, del Consiglio Economico e Sociale, e sono stati approvati dall'Assemblea generale con risoluzione 44/162 del 15 dicembre 1989,

Mantenendo risoluta convinzione che, se gli atti che determinano la scomparsa forzata costituiscono una violazione dei divieti disposti dai suddetti strumenti internazionali, non è meno importante l'elaborazione di uno strumento normativo internazionale che affermi che ogni atto che determini la scomparsa forzata di persone costituisce un crimine di estrema gravità e che stabilisca regole destinate a prevenire e punire tali crimini,

1. Proclama questa Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate quale insieme di principi applicabili da ogni Stato;
2. Chiede immediatamente che non venga tralasciato alcuno sforzo per diffondere estensivamente e far rispettare la Dichiarazione.

Articolo 1

1. Ogni atto che determini la scomparsa forzata costituisce una violazione della dignità umana e viene condannato come contrario alle finalità della Carta delle Nazioni Unite e in quanto costituisce grave e flagrante violazione dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, riaffermate ed estese in altri pertinenti strumenti normativi internazionali.
2. Ogni atto che determini la scomparsa forzata, sottrae la vittima della stessa alla tutela della legge e causa gravi sofferenze alla vittima e alla sua famiglia. Tali atti costituiscono una violazione delle norme di diritto internazionale, e in particolare di quelle che garantiscono ad ogni individuo il diritto a vedersi riconosciuta la propria personalità giuridica, il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, e il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Inoltre, questi atti violano o mettono a repentaglio il diritto alla vita stessa.

Articolo 2

1. Nessuno Stato deve commettere, autorizzare o tollerare atti che determinano la scomparsa forzata di un individuo.

2. Gli Stati agiscono a livello nazionale o regionale in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per contribuire con ogni mezzo a prevenire e sopprimere la prassi delle scomparse forzate.

Articolo 3

Ogni Stato adotta efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altra natura per prevenire ed impedire gli atti che determinano la scomparsa forzata di persone su ogni porzione di territorio che ricada sotto la propria giurisdizione.

Articolo 4

1. Ogni atto che determina la scomparsa forzata di una persona costituisce un crimine passibile delle pene appropriate, le quali tengono conto dell'estrema gravità dell'atto nel suo profilo penale.
2. La legislazione nazionale può prevedere circostanze attenuanti per coloro che, pur avendo partecipato ad atti diretti alla scomparsa forzata, abbiano successivamente contribuito al ritrovamento in vita delle vittime o abbiano fornito di propria volontà informazioni atte a far conoscere la sorte delle vittime stesse.

Articolo 5

Oltre alle sanzioni penali applicabili, le detenzioni abusive in questione devono vedere riconosciuta anche la responsabilità civile dei rei, dello Stato o delle autorità statali che abbiano organizzato o tollerato tali sequestri, o che vi abbiano acconsentito, senza che ciò escluda la responsabilità internazionale dello Stato stesso, quale configurata dai principi di diritto internazionale.

Articolo 6

1. Nessun ordine o istruzione emanati da un'autorità pubblica, civile o militare o di altra natura possono essere invocati per giustificare la scomparsa forzata di una persona. Ogni soggetto che riceva tale ordine ha il diritto ed il dovere di non eseguirlo.
2. Ogni Stato vigila affinché siano vietati ordini o istruzioni che prescrivano, autorizzino o incorragino una scomparsa forzata.
3. La formazione degli agenti incaricati di applicare le leggi deve sottolineare l'importanza delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 di questo articolo.

Articolo 7

Nessuna circostanza di alcun genere, stato di guerra, minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualsivoglia altra situazione di natura eccezionale può essere invocata a giustificazione delle scomparse forzate.

Articolo 8

1. Nessuno Stato può espellere, respingere o estradare una persona in altro Stato, qualora vi siano seri motivi per ritenere che la persona rischia di essere vittima di detenzione abusiva in questione nello Stato di destinazione.
2. Per determinare il sussistere dei motivi di cui sopra, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compreso, eventualmente, il sussistere nello Stato interessato di circostanze che attengono a violazioni flagranti, costanti e sistematiche dei diritti umani.

Articolo 9

1. Il diritto al ricorso rapido ed efficace in sede di giustizia per determinare il luogo in cui si trovi un individuo privato della sua libertà, o il suo stato di salute e/o per identificare l'autorità che abbia ordinato o proceduto a tale privazione di libertà, è necessario per prevenire le scomparse forzate in ogni circostanza, ivi comprese quelle contemplate all'articolo 7 di cui sopra.
2. Nel quadro della suddetta azione in giudizio, le competenti autorità nazionali hanno accesso ad ogni luogo ove sono custodite le persone private di libertà e ad ogni parte di questi siti, nonché ad ogni altro luogo ove vi sia ragione di ritenere che le persone scomparse possano trovarsi.
3. Hanno accesso ai luoghi elencati tutte quelle altre autorità competenti contemplate dalla legge nazionale o da ogni altro strumento normativo internazionale di cui lo Stato sia parte contraente.

Articolo 10

1. Ogni persona privata della propria libertà deve essere detenuta in luoghi di reclusione ufficialmente riconosciuti e deferita ad un'autorità giudiziaria entro breve tempo dall'arresto e in conformità a quanto disposto dalla legislazione nazionale.
2. Le informazioni precise sullo stato di detenzione delle persone suddette e sul luogo ove esse sono recluse, nonché su eventuali trasferimenti, devono essere rapidamente comunicate ai membri delle rispettive famiglie, ai rispettivi rappresentanti legali o ad ogni altro soggetto legittimamente interessato a queste informazioni, salvo volontà diversa manifestata dalle stesse persone che si trovano in stato di detenzione.
3. In ogni luogo di reclusione deve essere tenuto aggiornato un registro ufficiale di tutte le persone private della loro libertà. Inoltre, ogni Stato deve adottare misure per il mantenimento di registri di questo tipo a livello centrale. Le informazioni che figurano in questi registri devono essere a disposizione, per conoscere il luogo in cui una persona sia detenuta, dei soggetti citati al paragrafo precedente, di ogni autorità giudiziaria o altra autorità nazionale competente e indipendente, nonché di ogni altra autorità competente contemplata dalla legislazione nazionale o da ogni strumento normativo internazionale di cui lo Stato in questione sia parte contraente.

Articolo 11

Ogni persona che sia stata privata della propria libertà, deve essere rilasciata in condizioni che consentano di appurarne l'effettiva liberazione e che questa sia avvenuta in modo tale da garantirne l'integrità fisica e la facoltà di avvalersi pienamente dei propri diritti.

Articolo 12

1. Ogni Stato stabilisce nella propria legislazione quelle regole che consentono di designare gli agenti abilitati ad ordinare misure di privazione della libertà, definisce le condizioni per l'emanazione di tali misure e prevede le pene in cui incorrono gli agenti che, senza giustificazione legittima, rifiutino di fornire informazioni sulla privazione della libertà in questione.
2. Ogni Stato vigila anche affinché una rigorosa procedura di controllo, mediante precisa via gerarchica, venga attuata nei confronti di tutti coloro che procedono ad azioni di cattura, fermo, arresto, detenzione, trasferimento e reclusione, nonché di tutti gli altri agenti di organismi pubblici abilitati dalla legge al ricorso alla forza e all'impiego di armi da fuoco.

Articolo 13

1. Ogni Stato garantisce ad ogni soggetto che disponga di informazioni o che possa invocare un interesse legittimo, e che sostenga che una persona sia stata vittima di scomparsa forzata, il diritto di denuncia dei fatti presso un'autorità statale competente ed indipendente, la quale procede immediatamente e in modo imparziale ad un'approfondita indagine. Qualora sussistano motivi per ritenere che una persona sia stata vittima di scomparsa forzata, lo Stato deferisce senza indugio il caso all'autorità suddetta affinché essa apra l'indagine d'ufficio, anche senza che sia stata sporta alcuna querela di parte. Questa indagine non potrà essere limitata od ostacolata in nessun modo.
2. Ogni Stato vigila affinché l'autorità competente disponga dei poteri e delle risorse necessarie per condurre l'indagine a buon fine, ivi compresi i poteri necessari ad obbligare i testimoni a comparire, a ottenere la produzione degli elementi probatori pertinenti e a procedere immediatamente ad un sopralluogo.
3. Vengono adottate disposizioni affinché tutti coloro che partecipano all'indagine, ivi compreso il querelante, il suo rappresentante legale, i testimoni e gli inquirenti, siano tutelati contro ogni atto pregiudizievole, intimidatorio o di ritorsione.
4. I risultati dell'indagine vengono comunicati, su richiesta, a tutti i soggetti interessati, a meno che ciò non sia pregiudizievole per l'istruttoria in corso.
5. Vengono adottate disposizioni per garantire che venga punito ogni atto pregiudizievole, intimidatorio o di ritorsione, nonché ogni altra forma di ingerenza in relazione alla querela o durante il procedimento di indagine.
6. Un'indagine deve poter essere condotta, secondo le modalità di cui sopra, fintanto che non si conosce la sorte della vittima di scomparsa forzata.

Articolo 14

Gli indagati per atti che determinano la scomparsa forzata nell'ambito di uno Stato devono essere deferiti alle autorità civili competenti dello Stato stesso per rispondere in giudizio, qualora ciò sia giustificato dagli esiti dell'inchiesta ufficiale, a meno che i soggetti in questione non siano stati estradati in altro Stato che voglia esercitare la propria giurisdizione in conformità agli accordi internazionali vigenti del caso. Tutti gli Stati dovrebbero adottare le opportune misure disponibili per fare in modo che ogni indagato per atti che determinano scomparsa forzata, e che si trovi sotto il loro controllo o entro la loro giurisdizione, venga portato di fronte al giudice.

Articolo 15

Quando le autorità competenti dello Stato decidono in favore o contro la concessione dell'asilo, esse devono prendere in considerazione l'eventualità che vi siano fondati motivi per ritenere che un soggetto abbia preso parte, per qualsivoglia motivo, ad atti di estrema gravità, quali contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 4 di cui sopra.

Articolo 16

1. Gli indagati per uno qualsiasi degli atti contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 4 suddetto, vengono sospesi da ogni funzione ufficiale durante l'inchiesta di cui all'articolo 13.
2. Gli indagati possono essere giudicati esclusivamente dalla giurisdizione ordinaria competente, in ogni Stato, con l'esclusione di ogni altra magistratura speciale, e in particolare di quella militare.
3. Nei procedimenti in questione non sono ammessi privilegi, immunità o dispense speciali di alcun tipo, fatte salve le disposizioni enunciate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
4. Gli indagati per gli atti in questione devono beneficiare della garanzia di un equo trattamento in conformità alle disposizioni pertinenti enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e in altri strumenti normativi internazionali vigenti, durante ogni fase dell'indagine e nell'eventuale procedimento e giudizio.

Articolo 17

1. Ogni atto che determina la scomparsa forzata continua ad essere considerato un crimine per tutto il tempo in cui i colpevoli nascondono la sorte cui il rapito è destinato e il luogo in cui questi è recluso, e sino a quando non è stata fatta chiarezza sui fatti.
2. Qualora il ricorso previsto all'articolo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici non possa essere più presentato, la prescrizione per gli atti che determinano la scomparsa forzata viene sospesa sino al momento in cui il ricorso sarà nuovamente possibile.

3. Qualora sia contemplata la prescrizione per gli atti che determinano la scomparsa forzata, i suoi tempi devono essere molto estesi e tale estensione deve essere commisurata all'estrema gravità del crimine.

Articolo 18

1. I colpevoli e gli indagati per gli atti descritti al paragrafo 1 dell'articolo 4 di cui sopra non possono beneficiare di alcuna legge di amnistia speciale, né di altre misure analoghe che abbiano l'effetto di sottrarli a qualsiasi procedimento o pena.
2. Nell'esercizio del diritto di grazia, deve essere tenuta in considerazione l'estrema gravità degli atti che determinano la scomparsa forzata.

Articolo 19

Le vittime di atti che abbiano comportato una scomparsa forzata e le rispettive famiglie devono ottenere un risarcimento e hanno il diritto ad essere adeguatamente indennizzati, vale a dire disporre dei mezzi che consentano loro di riadattarsi nel modo più completo possibile. Anche in caso di decesso della vittima in conseguenza della scomparsa forzata la famiglia avrà diritto all'indennizzo.

Articolo 20

1. Gli Stati prevengono e puniscono la sottrazione dei minori i cui genitori siano vittime di scomparsa forzata o dei bambini nati durante la scomparsa forzata della madre, e si adoperano per ricercare e identificare questi minori e per restituirli alle loro famiglie d'origine.
2. Tenuto conto della necessità di tutelare l'interesse superiore dei minori di cui al paragrafo precedente, negli Stati che riconoscono il sistema delle adozioni deve essere possibile rivedere la procedura di adozione di questi minori e in particolare annullare ogni adozione che ha origine in una scomparsa forzata. Tuttavia, un'adozione di questo tipo può continuare ad essere efficace qualora i parenti prossimi del minore esprimano il loro consenso al momento della revisione.
3. La sottrazione dei minori i cui genitori sono vittime di scomparsa forzata o di minori nati durante la scomparsa forzata della madre, nonché la falsificazione o la distruzione dei documenti che attestano la loro vera identità, costituiscono crimini di estrema gravità e come tali devono essere puniti.
4. A tal fine, gli Stati stipulano, secondo opportunità, accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 21

Le disposizioni di questa Dichiarazione non pregiudicano quelle enunciate nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o in ogni altro strumento normativo internazionale, e non possono essere interpretate nel senso di costituire una limitazione o una deroga ad una qualunque di dette disposizioni.